Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)" essendo intervenuta la necessità recepire i diversi rilievi governativi e al conseguente impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale di intervenire in tempi rapidi in adeguamento alla legislazione statale vigente.

In particolare, in merito ai rilievi governativi sulla mancata copertura finanziaria dei corsi di formazione, questa proposta, in linea con buona parte della legislazione delle altre Regioni, non prevede l'organizzazione diretta di corsi formativi da parte degli enti competenti (Regioni e Unioni montane), introducendo invece una disposizione ai sensi della quale i suddetti enti organizzano colloqui abilitativi finalizzati ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili il cui superamento costituisce condizione indispensabile per il rilascio del titolo abilitativo alla raccolta. Le commissioni costituite dagli enti competenti per i colloqui in argomento operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Resta confermata la possibilità per i soggetti pubblici e privati di organizzare autonomamente corsi preparatori al colloquio abilitativo (articolo 5, comma 5, come introdotto dall'articolo 2 di questa proposta).

Vengono altresì brevemente illustrate le modifiche al testo in adeguamento agli altri rilievi governativi relative al superamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del d.p.r. 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) con la SCIA e all'approvazione da parte della Giunta regionale di un unico elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del citato d.p.r.. Le altre modifiche apportate al testo rivestono carattere di coordinamento normativo.

È pertanto necessario procedere con urgenza all'approvazione delle modifiche alla legge regionale n. 18 del 28 luglio 2022 secondo l'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

La proposta di legge si compone di 8 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 della I.r. 18/2022 chiarendo chi sono i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi e coloro che sono invece esonerati dal possesso dal rilascio dell'abilitazione alla raccolta stessa.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della I.r. 18/2022 rinominandolo "Abilitazione alla raccolta" e inoltre viene specificato l'ente soggetto al rilascio dell'abilitazione alla raccolta funghi e le modalità per ottenere l'abilitazione alla raccolta stessa. Definisce inoltre il ruolo delle commissioni d'esame e i soggetti che possono organizzare i corsi formativi per la raccolta dei funghi.

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della I.r. 18/2022 definendo la tipologia di documentazione da possedere durante la raccolta dei funghi.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 della I.r. 18/2022 in materia di commercializzazione dei funghi freschi spontanei prevedendo il possesso della SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente e definisce gli adempimenti per l'esercizio dell'attività di commercializzazione dei funghi spontanei freschi.

L'articolo 5 modifica il riferimento al comma 1 dell'articolo 13 della I.r. 18/2022 in luogo del riferimento al comma 2.

L'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 della I.r. 18/2022 nel quale vengono elencate solamente l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati dei quali è consentita la commercializzazione.

L'articolo 7 introduce l'articolo sull'invarianza finanziaria, specificando che all'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 8 introduce l'articolo sulla dichiarazione di urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

La proposta di legge si compone di 8 articoli di seguito brevemente illustrati.

Articolo 1 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 della I.r. 18/2022 chiarendo chi sono i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi e coloro che sono invece esonerati dal possesso dal rilascio dell'abilitazione alla raccolta stessa.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 5 della I.r. 18/2022)

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della I.r. 18/2022 rinominandolo "Abilitazione alla raccolta" e inoltre viene specificato l'ente soggetto al rilascio dell'abilitazione alla raccolta funghi e le modalità per ottenere l'abilitazione alla raccolta stessa. Definisce inoltre il ruolo delle commissioni d'esame e i soggetti che possono organizzare i corsi formativi per la raccolta dei funghi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della I.r. 18/2022.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 18/2022)

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della I.r. 18/2022 definendo la tipologia di documentazione da possedere durante la raccolta dei funghi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 12 della I.r. 18/2022)

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 della I.r. 18/2022 in materia di commercializzazione dei funghi freschi spontanei prevedendo il possesso della SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente e definisce gli adempimenti per l'esercizio dell'attività di commercializzazione dei funghi spontanei freschi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della I.r. 18/2022.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)

L'articolo 5 modifica il riferimento al comma 1 dell'articolo 13 della I.r. 18/2022 in luogo del riferimento al comma 2.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 18/2022)

L'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 della I.r. 18/2022 nel quale vengono elencate solamente l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati dei quali è consentita la commercializzazione.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 7 introduce l'articolo sull'invarianza finanziaria, specificando che all'attuazione della questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della I.r. 5/2013.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 8 introduce l'articolo sulla dichiarazione di urgenza.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, nor	n comporta oneri a	a carico del bilancio de	ella Regione